

3. Inoltre, il Tribunale non avrebbe, per il resto, tenuto debitamente conto dell'interesse pubblico prevalente all'accesso alle informazioni ambientali in parola, come esposto dalla ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, GU, 2006, L 264, pag. 13.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU, 2001, L 145, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Erding (Germania) il 19 ottobre 2018 — F. / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Causa C-656/18)

(2019/C 16/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Erдин

Parti

Ricorrente: F.

Convenuta: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Con ordinanza del 7 novembre 2018 la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.

Ricorso proposto il 30 ottobre 2018 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-676/18)

(2019/C 16/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo adottato, entro il 30 settembre 2016, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 ⁽¹⁾, o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, della suddetta direttiva;
- condannare il Regno del Belgio, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di un importo giornaliero pari a EUR 49 906,50, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, per inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva 2014/36/UE, da versare su un conto che sarà indicato dalla Commissione;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli Stati membri erano tenuti, in forza dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/36/UE ad adottare le misure nazionali richieste per attuare gli obblighi di tale direttiva entro il 30 settembre 2016. A causa della mancata comunicazione di tutte le misure di attuazione della direttiva da parte del Belgio, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.

Nel suo ricorso, la Commissione propone di infliggere al Belgio una penalità giornaliera pari a EUR 49 906,50. L'importo della penalità è stato calcolato tenendo conto della gravità, della durata dell'infrazione e dell'effetto dissuasivo in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.

(¹) Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU 2014 L 94, pag. 375).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 7 novembre 2018 — Minister for Justice and Equality / ND

(Causa C-685/18)

(2019/C 16/39)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Attore: Minister for Justice and Equality

Convenuto: ND

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i criteri che consentono di stabilire se un pubblico ministero designato come autorità giudiziaria emittente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 (¹), della decisione quadro del 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri sia un'autorità giudiziaria nel significato autonomo di tale espressione nella suddetta disposizione siano (1) l'indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo e (2) il fatto che al pubblico ministero, nel proprio ordinamento giuridico, sia conferita la funzione di amministrare la giustizia o di partecipare all'amministrazione della giustizia.
- 2) In caso di risposta negativa, quali siano i criteri secondo i quali un giudice nazionale deve stabilire se un pubblico ministero designato come autorità giudiziaria emittente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro sia un'autorità giudiziaria ai sensi della suddetta disposizione.
- 3) Nella misura in cui i criteri includano il requisito che il pubblico ministero amministri la giustizia o partecipi all'amministrazione della giustizia, se tale requisito debba essere determinato in base allo status del pubblico ministero nel proprio ordinamento giuridico o in base a determinati criteri oggettivi. Qualora si tratti di criteri oggettivi, quali siano tali criteri.
- 4) Se la procura della Repubblica di Lituania sia un'autorità giudiziaria nel significato autonomo di tale espressione nella suddetta disposizione della decisione quadro del 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

(¹) 2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).